

Commento allo

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di  
valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed  
esami di Stato a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

*di Agostino Miele*

CAPO IV

Disposizioni finali

**Art. 22**

*(Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale)*

L'articolo tratta della valutazione degli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. I docenti che impartiscono i singoli insegnamenti nei corsi di istruzione in ospedale o in case di cura devono trasmettere alla scuola di appartenenza tutti gli elementi relativi al percorso formativo attuato da tali alunni per consentire ai docenti della scuola di appartenenza di procedere alla valutazione periodica e finale. Se la frequenza dei corsi di istruzione in ospedale o in luoghi di cura è prevalente rispetto alla frequenza nella classe di appartenenza, lo scrutinio è effettuato dai docenti dei corsi di istruzione in ospedale previa intesa con la scuola di riferimento. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedale e che sono ricoverati durante lo svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

**Art. 23**

*(Istruzione parentale)*

Nel caso di istruzione parentale, previa comunicazione dei genitori al dirigente scolastico del territorio di residenza, gli alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria.

**Art. 24**

*(Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano)*

L'articolo stabilisce la salvaguardia delle competenze delle autonomie delle Regioni a Statuto speciale e delle autonomie provinciali di Trento e Bolzano.

**Art. 25**

*(Scuole Italiane all'estero)*

L'articolo definisce l'applicazione del presente decreto per le scuole italiane all'estero.

**Art. 26**

*(Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni)*

Per quanto riguarda le decorrenze l'articolo stabilisce quanto segue:

- a) Le disposizioni di cui ai Capi I e II, gli articoli 23 e 27, gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.
- b) Le disposizioni di cui al Capo II, l'articolo 22, gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

Vengono poi date disposizioni transitorie, di coordinamento e di abrogazione delle disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente decreto.

**Art. 27**  
*(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione del decreto.